

STATUTO

LA MIA VOCE OVUNQUE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA GIUSEPPE
CASTIGLIONI 3

Numero REA: VA - 369734

Codice fiscale: 03662870124

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decreto del Ministero del Tesoro Del 6 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonchè:

- del decreto legislativo del primo settembre 1993 n.385, relativo alle attività di natura finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria.

3) di conferire all'Organo Amministrativo ogni potere per eseguire la presente delibera e per apportare alla stessa tutte le modifiche aggiunte e soppressioni che fossero richieste in sede di iscrizione al Registro Imprese."

La proposta è approvata all'unanimità.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'assemblea, dopo la proclamazione dei risultati della votazioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto sociale che, approvato articolo per articolo e nel suo complesso per intero, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ATTO PUBBLICO

scritto da me Notaio parte a mano e parte con mezzo elettronico e da me Notaio letto con l'allegato alla parte che approva il tutto e sottoscrive alle ore diciassette.

Occupi tredici pagine, compresa la presente, di quattro fogli.

Firmato: Guanzini Monica, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)

=====

ALLEGATO "A" AL NUMERO 19182 DI RACCOLTA

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 e della normativa di legge vigente in materia, con sede nel comune

di Busto Arsizio (VA) la Società cooperativa denominata "**La mia voce ovunque Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La cooperativa si configura, pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo, precisandosi, al riguardo, che le dette attività saranno esercitate in stretta correlazione tra loro e l'organizzazione amministrativa dell'ente consentirà la gestione separata dei due rami di attività.

Relativamente alla gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi sono destinatari dei servizi della Cooperativa, i soggetti di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, le persone con disabilità psico-fisiche, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di AIDS, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative, e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili.

La cooperativa, potrà svolgere, dunque, i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo,

case protette, case riposo, comunità alloggio e simili), asili nido, servizi per l'assistenza economica, e simili.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa potrà avere, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, comprese il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione, essa potrà aderire ad una delle Associazioni Nazionali di categoria ed ad una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Nello specifico la Cooperativa aderisce ad UN.I.COOP. per il tramite dell'organizzazione territoriale di Varese.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

* la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

* lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,

indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, sempre nell'ambito degli scopi sociali ed assistenziali, perseguiti, a solo titolo esemplificativo: **nel settore del turismo sociale, del trasporto accessibile, socio-sanitario ed assistenziale:**

1) l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile, e simili, compresa la promozione, la realizzazione e gestione di pacchetti, tours e circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee, soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, paesaggistico, ambientale, architettonico, storico, enogastronomico, folkloristico, e culturale in genere a favore di gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali, ricreativi, dei soggetti svantaggiati e simili;

2) la gestione di servizi di trasporto di dializzati, e l'accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializzazione;

3) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, anche con l'ausilio di personale specializzato;

4) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e di altre simili strutture;

5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, ed altri momenti ludico-ricreativi per il turismo, il tempo libero, atti ad elevare spiritualmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;

6) la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus, autovetture, pulmini, ambulanze ed altri automezzi, con particolare attenzione ai soggetti disabili fisici, psichici, ovvero con problematiche motorie e/o di deambulazione;

nel settore socio - sanitario:

1) la prestazione di servizi socio - sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio, che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie e simili;

2) promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze,

dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;

3) i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali;

4) la gestione di strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, semprechè finalizzate agli scopi precipui della cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;

5) l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;

6) l'istituzione dei servizi di assistenza medica ed infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare, la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale;

7) la realizzazione dei servizi di tele - assistenza e/o telesoccorso, la gestione di altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali ed assistenziali, la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenza sanitarie assistenziali, di consultori familiari, e simili;

8) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico - pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale, e simili;

9) l'istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale;

10) l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali;

11) lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria ed assistenza, e simili;

12) la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari tutela e prevenzione della salute e simili;

13) l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività e le erogazione dei servizi socio-sanitari degli enti pubblici e privati;

14) i servizi di formazione e il miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo;

15) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive;

16) la fornitura ai soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, personale amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa;

17) l'organizzazione di strutture finalizzate alle reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei Soci;

18) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) , potrà svolgere le seguenti attività:

1) l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di laboratori, centri di offerta di servizi integrati, nel rispetto della legislazione di settore, per la promozione di occasioni di lavoro e la selezione e l'impiego con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli,

quali a titolo esemplificativo:

- la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di formazione continua e di mobilità anche in collaborazione con agenzie di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale;
 - attività di educazione e di incubazione d'impresa e di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli, sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione d'impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità;
- 2) la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di elaborazione dati contabili, indagini di mercato, progettazione tecnica organizzazione di campagne pubblicitarie, gestire servizi di riscossione di tributi;
 - 3) mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete dei servizi attraverso sistemi internet o intranet;
 - 4) la raccolta differenziata di R.S.U. e loro smaltimento attraverso impianti idonei al loro trattamento;
 - 5) lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di opportuni strumenti ed inceneritori;
 - 6) lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne tecniche di rimozione e deposito a discarica;
 - 7) la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione;
 - 8) la raccolta e distribuzione di indumenti usati;
 - 9) la realizzazione e gestione di discariche;
 - 10) la creazione di una rete di servizi attrezzata, con opportuno supporto computerizzato e telematico, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;
 - 11) la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;
 - 12) la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;
 - 13) la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;
 - 14) la fornitura di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;
 - 15) l'esecuzione di lavori in ambito di impiantistica elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso civile ed industriale nonché gestire punti per la fornitura di materiale idoneo a tale attività;
 - 16) la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei locali, edifici, reparti e simili compresi i lavori di

disinfezione e disinfestazione, derattizzazione, sanificazioni, lo smaltimento dei rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di prodotti legati all'igiene ambientali;

17) i servizi di facchinaggio, imballaggio, manutenzione di macchinari, di impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili;

18) i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri e in noleggio;

19) l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili;

20) la realizzazione di lavori edili e stradali, acquedotti, demolizioni, manutenzioni di fabbricati, quali a titolo esemplificativo:

- i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi edilizie e impianti industriali e di edifici civili e industriali, compresi i lavori di tinteggiatura e verniciatura;
- i lavori di terra e speciali in cemento armato, l'impermeabilizzazione dei terreni;
- il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento e manutenzione di pavimenti stradali;

21) la realizzazione di lavori metalmeccanici di impiantistica di saldatura, di carpenteria metallica e simili;

22) attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportive, ricreative per il lavoro, del tempo libero, e per il turismo quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;

23) la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia, valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;

24) lo studio, la ricerca la salvaguardia, la catalogazione, l'inventario, l'archiviazione, la promozione, il restauro i servizi di informatizzazione per la consultazione, il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni librari ed archivistici, e relativi a testi, elaborati, pubblicazione scientifiche, cinematografiche, e di altre produzione di interesse artistico e culturali di biblioteche, emeroteche, videoteche e di collezione pubbliche e private, ovvero relative a beni storici artistici, folkloristici, ambientali, paesaggistici e culturali in genere, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con enti preposti;

- 25) la realizzazione di censimenti servizi inventario, catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate nonché l'elaborazione, l'aggiornamento e la gestione di banche dati personalizzate, su temi relative all'oggetto sociale, compresa la tenuta e l'aggiornamento su dati delle singole realtà produttive, operatori economici, singoli e associate, sull'organizzazione produttiva, legislativa, amministrativa, culturale ed economico produttiva, delle regioni, degli stati, e delle comunità; sopranazionali, con particolare attenzione alle problematiche d'interesse ambientale, turistico, culturale, ai temi dell'economie sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- 26) la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriale per la produzione e distribuzione di monografie guide turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, compreso la diffusione di dati in qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo o magnetico, informativo e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere;
- 27) l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata dei dati aziendali, e dattilografia, stenografia, stenotipia ed elaborazione dei dati, nonché la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazione di emergenza nei settori tecnici e amministrative presso enti pubblici e privati;
- 28) la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di qualità nei settori di attività della società nonché l'istituto della certificazione e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali;
- 29) l'organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzione con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasti (ticket);
- 30) l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità e simili;
- 31) la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche e simili;
- 32) l'organizzazione di escursioni per la valorizzazione di ambienti di interesse naturalistico, ecologico, ambientale,

florofaunistico;

33) la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano, anche per soggetti disabili;

34) la gestione e la fruizione dei beni artistici e culturali anche da parte dei soggetti portatori di handicap;

35) la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico;

36) la gestione di beni culturali con emissioni dei relativi biglietti;

37) l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per i turisti;

38) l'organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale promossi con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie;

39) stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di consulenze e lavori;

40) operare nel campo artistico con le realizzazioni e/o gestioni di impianti per l'incremento e la valorizzazione delle varie attitudini individuali (musica, teatrali, etc.);

41) operare nell'ambito artistico-culturale con la organizzazione di corsi, seminari e scuole specifiche, quali:

- corsi musicali;
- scuole di teatro;
- scuole di musiche;
- ed ogni altra forma di attività didattica in ambito artistico-culturale e quant'altro necessario da svolgere, sia all'interno della stessa società, che in collaborazione con altre similari organizzazioni che operano nel territorio nazionale ed all'estero;

42) proporre e realizzare nuove forme di partecipazione o aggregazioni tra artisti e istituzioni (musicoterapica, musica scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in genere);

43) gestire teatro-pub e stipulare convenzioni con enti per favorire l'incremento musicale nella società;

44) realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad esempio stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, e funivie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo, ippoterapia.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo

sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate , nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria, utile e strumentale alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale;
- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Essa inoltre, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia, si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del conseguimento sociale.

La cooperativa potrà, altresì, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia, effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decr. Del Ministero del Tes. Del 6/7/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale , secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché:

- del decreto legislativo del primo settembre 1993 n.385, relativo alle attività di natura finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
- d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla

speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio **lavoratore** potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La

Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1500,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito

regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il sindaco o il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi

indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio di Amministrazione può essere in ogni caso ed in ogni momento sostituito dall'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di Controllo)

Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o un sindaco unico.

La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c..

In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 38/Bis - (Sindaco Unico)

Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene nominato con decisione dei soci.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito o confermato.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Art. 38/Ter - (Collegio Sindacale)

Qualora vengano superati i limiti previsti dal 3° comma dell'art. 2397 c.c. (ricavi o patrimonio netto superiore a 1 milione di euro) sarà obbligatoria la nomina di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti previsti dallo stesso art.2397 c.c..

Essi:

vengono nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente;

restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili;

il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio;

la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito;

non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.;

i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci;

in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applica l'art 2401 c.c.;

il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo

contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile;
il Collegio Sindacale, se nominato, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica);
il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso;
le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente di: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 38/Quater (Revisore contabile)

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del Sindaco.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono

anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati, in conformità a quanto recato dalle lettere a) b) c) e d) dell'articolo 2514 del c.c.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Guanzini Monica, Alessandro De Cicco Notaio
(sigillo)

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo che si trasmette ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo a sensi dell'art.19 allegato B del D.P.R 26 ottobre 1972 n.642.

Pioltello, 17/01/2019